

# Ordinanza sull'armonizzazione dei registri (OArRa)

del 21 novembre 2007 (Stato 1° febbraio 2009)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 10 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 2, 15 capoverso 2, 19 e 20 della legge del 23 giugno 2006<sup>1</sup> sull'armonizzazione dei registri (LArRa),  
*ordina:*

## Sezione 1: Disposizioni generali

### Art. 1            Oggetto

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina nell'ambito dell'armonizzazione dei registri:

- a. la tenuta dei registri ufficiali di persone (registri);
- b. lo scambio di dati tra i registri;
- c. l'invio dei dati dei registri all'Ufficio federale di statistica (UST).

<sup>2</sup> Essa disciplina inoltre la piattaforma informatica e di comunicazione centrale della Confederazione (Sedex).

<sup>3</sup> Essa contiene disposizioni complementari concernenti il numero d'assicurato AVS.

### Art. 2            Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

a.<sup>2</sup> *Economia domestica di tipo privato*: insieme delle persone conviventi in una stessa abitazione dello stesso edificio;

a<sup>bis</sup>,<sup>3</sup> *Collettività*:

1. case per anziani e case di cura,
2. alloggi e case di educazione per fanciulli e adolescenti,
3. internati e case per studenti,
4. istituti per disabili,
5. ospedali, cliniche e stabilimenti sanitari analoghi,
6. istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure,

RU 2007 6719

<sup>1</sup> RS 431.02

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 19 dic. 2008 sul censimento federale della popolazione, in vigore dal 1° feb. 2009 (RS 431.112.1).

<sup>3</sup> Introdotta dal n. 3 dell'all. all'O del 19 dic. 2008 sul censimento federale della popolazione, in vigore dal 1° feb. 2009 (RS 431.112.1).

7. alloggi collettivi per richiedenti l'asilo,
  8. conventi e altri alloggi di organizzazioni religiose;
- b. *Sedex*: piattaforma informatica e di comunicazione centrale che la Confederazione mette a disposizione dei servizi ufficiali competenti per una trasmissione dei dati sicura (secure data exchange);
  - c. *Token*: caratteristica d'identificazione unica non falsificabile degli utenti di una rete elettronica (ad esempio in Internet).

## Sezione 2: Tenuta dei registri

### Art. 3 Modifiche

<sup>1</sup> Se sono previste modifiche sostanziali o l'eliminazione di un registro di cui all'articolo 2 LArRa, l'UST deve esserne informato preliminarmente.

<sup>2</sup> Una modifica è considerata sostanziale se interessa gli scopi della statistica federale, in particolare se riguarda gli identificatori richiesti, le caratteristiche o il ritmo di aggiornamento.

### Art. 4 Protezione dei dati

I servizi competenti per i registri di cui all'articolo 2 LArRa (organi che tengono i registri) sono essi stessi responsabili del rispetto della protezione dei dati nell'ambito della tenuta dei registri.

## Sezione 3: Trasmissione dei dati

### Art. 5 Principi

<sup>1</sup> Lo scambio di dati tra i registri di cui all'articolo 2 LArRa e l'invio dei dati all'UST avvengono attraverso Sedex o mediante un supporto elettronico di dati conformemente alle istruzioni dell'UST.

<sup>2</sup> Lo scambio di dati all'interno di un Cantone può avvenire attraverso i sistemi istituiti a tal fine dai Cantoni e dai Comuni.

<sup>3</sup> La Confederazione mette Sedex gratuitamente a disposizione degli organi che tengono i registri. Essa sostiene le spese per la sua realizzazione, gestione e manutenzione.

<sup>4</sup> L'UST è il servizio responsabile di Sedex presso la Confederazione. Esso può affidarne la gestione a terzi.

### Art. 6 Scambio di dati tra i registri degli abitanti

<sup>1</sup> Lo scambio di dati tra i registri degli abitanti in caso di arrivo o partenza avviene costantemente.

<sup>2</sup> Lo scambio intercantonale di dati avviene in forma codificata.

<sup>3</sup> L'UST coordina i preparativi per la realizzazione dello scambio di dati attraverso Sedex, d'intesa con i Cantoni e l'associazione eCH.

**Art. 7** Invio dei dati dei registri federali all'UST

<sup>1</sup> I dati estratti dai registri di cui all'articolo 2 capoverso 1 LArRa sono inviati all'UST gratuitamente.

<sup>2</sup> L'UST può controllare la qualità dei dati inviati. In caso di invio di dati incompleto o errato, esso può richiedere un nuovo invio per lo stesso giorno di riferimento, determinando i dati da inviare nuovamente e il termine per l'invio.

<sup>3</sup> Il contenuto e la periodicità degli invii dei dati sono disciplinati dall'ordinanza del 30 giugno 1993<sup>4</sup> sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali.

**Art. 8** Invio dei dati dei registri cantonali all'UST

<sup>1</sup> Gli organi che tengono i registri di cui all'articolo 2 capoverso 2 LArRa inviano all'UST i dati di cui all'articolo 6 LArRa quattro volte l'anno. Il Cantone designa l'organo competente per l'invio dei dati.

<sup>2</sup> I giorni di riferimento per l'invio dei dati sono il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre. I dati devono pervenire all'UST entro l'ultimo giorno del mese successivo. Il primo giorno di riferimento è il 31 marzo 2010.

<sup>3</sup> All'UST vanno sempre inviati i dati completi. Essi devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- a. le persone iscritte presso il Comune il giorno di riferimento, indipendentemente dalla relazione di notifica secondo il catalogo delle caratteristiche;
- b. le persone decedute durante i 12 mesi precedenti il giorno di riferimento;
- c. le persone partite durante i 12 mesi precedenti il giorno di riferimento.

<sup>4</sup> L'invio regolare dei dati mediante un supporto elettronico di dati va annunciato all'UST almeno tre mesi prima del primo giorno di riferimento.

**Art. 9** Collettività

I Cantoni si assicurano che le persone che soggiornano in collettività siano iscritte nei registri di cui all'articolo 2 capoverso 2 LArRa.

**Art. 10** Convalida dei dati per la statistica

<sup>1</sup> Affinché siano soddisfatti i requisiti di qualità dei dati inviati dagli organi che tengono i registri di cui all'articolo 2 capoverso 2 LArRa, l'UST gestisce un servizio di convalida.

<sup>4</sup> RS 431.012.1

<sup>2</sup> Il servizio di convalida controlla:

- a. la completezza dell'invio dei dati;
- b. la presenza del contenuto dei registri di cui all'articolo 6 LArRa;
- c. l'applicazione corretta degli identificatori e il rispetto dei requisiti del catalogo delle caratteristiche;
- d. la correttezza dell'identificatore federale dell'edificio (EGID) e la plausibilità dell'identificatore federale dell'abitazione (EWID) attraverso un confronto con il Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA);
- e. la plausibilità delle informazioni sulle singole persone conformemente alle regole di plausibilizzazione.

<sup>3</sup> L'UST stabilisce le regole di plausibilizzazione in una direttiva pubblicata in Internet.

<sup>4</sup> Esso notifica le lacune rilevate all'organo che ha inviato i dati di cui all'articolo 8 capoverso 1. Questi si assicura che tali lacune siano eliminate.

<sup>5</sup> In caso di invio di dati incompleto o errato, l'UST può richiedere un nuovo invio per lo stesso giorno di riferimento, determinando i dati da inviare nuovamente e il termine per l'invio.

<sup>6</sup> Il servizio di convalida registra inoltre in un log file il numero e il genere di errori, senza permettere di risalire ai dati personali.

## **Sezione 4: Utilizzazione di Sedex**

### **Art. 11** Allacciamento dei registri cantonali

<sup>1</sup> Il servizio ufficiale di cui all'articolo 9 LArRa notifica all'UST quali sono, sul territorio cantonale, gli organi che tengono i registri di cui all'articolo 2 capoverso 2 LArRa allacciati a Sedex.

<sup>2</sup> Gli organi che tengono i registri sono essi stessi responsabili del loro allacciamento a Sedex.

### **Art. 12** Adattatore per l'allacciamento

<sup>1</sup> La trasmissione dei dati attraverso Sedex avviene esclusivamente attraverso un adattatore Sedex.

<sup>2</sup> La Confederazione è responsabile della realizzazione e dell'ulteriore sviluppo dell'adattatore. Essa si assume i costi relativi e mette l'adattatore gratuitamente a disposizione degli organi che tengono i registri.

<sup>3</sup> Gli organi che tengono i registri di cui all'articolo 2 capoverso 2 LArRa si assumono i costi dell'installazione e della gestione dell'adattatore per l'allacciamento, nonché dell'adattamento del software e dell'hardware dei loro registri.

**Art. 13** Certificazione

- <sup>1</sup> Il software del registro deve essere certificato per l'utilizzazione di Sedex.
- <sup>2</sup> La certificazione avviene mediante autodichiarazione del concessionario della licenza presso il servizio di certificazione. Con l'autodichiarazione, il concessionario della licenza conferma che il proprio software è in grado di comunicare con Sedex attraverso l'adattatore conformemente alle prescrizioni della Confederazione.
- <sup>3</sup> Il servizio di certificazione è l'UST. Esso tiene un elenco dei software dei registri ammessi in virtù di un'autodichiarazione.

**Art. 14** Trasmissione dei dati

- <sup>1</sup> La trasmissione dei dati attraverso Sedex avviene in forma codificata e in una busta elettronica.
- <sup>2</sup> Ogni trasmissione è registrata. I dati trasmessi possono essere letti unicamente dal servizio destinatario autorizzato.
- <sup>3</sup> Sedex invia al mittente una conferma per ogni trasmissione riuscita.
- <sup>4</sup> Se non è aperta dai servizi autorizzati entro un mese, la busta è cancellata assieme all'intero contenuto.

**Art. 15** Utilizzazione per altri scopi delle autorità

- <sup>1</sup> Se attraverso Sedex sono trasmessi dati per altri scopi delle autorità, la trasmissione dei dati avviene secondo le direttive dell'UST.
- <sup>2</sup> La riscossione di emolumenti da parte dell'UST è disciplinata dall'ordinanza del 25 giugno 2003<sup>5</sup> sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione.

**Art. 16** Protezione dei dati

Se Sedex è utilizzato da altri utenti, questi devono adottare le stesse misure di protezione dei dati degli organi che tengono i registri.

**Art. 17** Identità digitale

- <sup>1</sup> Agli organi che tengono i registri allacciati a Sedex è attribuita gratuitamente un'identità digitale.
- <sup>2</sup> L'UST tiene un elenco di questi organi e delle loro identità digitali.
- <sup>3</sup> Per ciascuno di questi organi, l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione rilascia un certificato comprendente:

<sup>5</sup> RS 431.09

- a. la chiave di decodifica;
- b. il token per l'autenticazione;
- c. la firma elettronica.

<sup>4</sup> Gli altri utenti di Sedex devono richiedere il certificato elettronico presso un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge federale del 19 dicembre 2003<sup>6</sup> sulla firma elettronica.

## Sezione 5: Numero d'assicurato AVS

**Art. 18** Notifica all'UCC dell'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato AVS

Il servizio ufficiale di cui all'articolo 9 LArRa notifica all'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS (UCC) l'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato AVS di cui all'articolo 134<sup>ter</sup> dell'ordinanza del 31 ottobre 1947<sup>7</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) collettivamente per tutti gli organi del Cantone che tengono i registri di cui all'articolo 2 capoverso 2 LArRa.

**Art. 19** Primo aggiornamento completo dei registri cantonali

<sup>1</sup> Il servizio ufficiale di cui all'articolo 9 LArRa si assicura che tutti gli organi del Cantone che tengono i registri di cui all'articolo 2 capoverso 2 LArRa chiedano la prima attribuzione e comunicazione completa del numero d'assicurato AVS.

<sup>2</sup> La procedura per l'attribuzione e la comunicazione del numero è disciplinata dagli articoli 133<sup>bis</sup> e 134<sup>quater</sup> OAVS<sup>8</sup>.

<sup>3</sup> L'UST coordina l'attribuzione e la comunicazione d'intesa con l'UCC e i servizi ufficiali di cui all'articolo 9 LArRa.

<sup>4</sup> L'UST stabilisce, d'intesa con i servizi ufficiali di cui all'articolo 9 LArRa, in che modo, a partire da quando e per quale giorno di riferimento possono avvenire gli invii dei dati cantonali all'UCC necessari ai fini dell'attribuzione e della comunicazione.

<sup>5</sup> L'UCC ritorna agli organi che tengono i registri il numero unitamente ai dati da essi inviati per l'attribuzione e la comunicazione. Esso comunica inoltre agli organi che tengono i registri i dati tratti dai sistemi d'informazione Infostar e SIMIC.

<sup>6</sup> RS 943.03

<sup>7</sup> RS 831.101

<sup>8</sup> RS 831.101

**Art. 20**            Comunicazione all'interno del Cantone

<sup>1</sup> Gli organi che tengono i registri di cui all'articolo 2 capoverso 2 LArRa possono comunicare il numero d'assicurato AVS ai servizi e alle istituzioni autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero per adempiere ai loro compiti legali in virtù di leggi federali o cantonali.

<sup>2</sup> La riscossione di emolumenti è disciplinata dal diritto cantonale.

**Art. 21**            Aggiornamento dei registri federali

<sup>1</sup> La prima attribuzione e comunicazione completa del numero d'assicurato AVS ai registri federali di cui all'articolo 2 capoverso 1 è disciplinata dagli articoli 133<sup>bis</sup> e 134<sup>quater</sup> OAVS<sup>9</sup>.

<sup>2</sup> L'UST coordina la comunicazione d'intesa con l'UCC e gli organi che tengono i registri.

<sup>3</sup> L'UST stabilisce a partire da quando e per quale giorno di riferimento possono avvenire gli invii dei dati all'UCC necessari ai fini dell'attribuzione e della comunicazione.

**Art. 22**            Aggiornamento del numero d'assicurato AVS

Gli organi che tengono i registri aggiornano costantemente il numero d'assicurato AVS.

**Sezione 6: Servizio ufficiale cantonale****Art. 23**

<sup>1</sup> Il servizio ufficiale di cui all'articolo 9 LArRa coordina la procedura e fa rispettare i termini per l'armonizzazione dei registri d'intesa con l'UST.

<sup>2</sup> Esso può richiedere il log file del servizio di convalida di cui all'articolo 10 capoverso 6 per controllare lo svolgimento e la qualità dell'armonizzazione nel Cantone.

**Sezione 7: Elenco degli indirizzi****Art. 24**            Banca dati

<sup>1</sup> L'UST gestisce l'elenco degli indirizzi di cui all'articolo 16 capoverso 3 LArRa sotto forma di banca dati.

<sup>2</sup> Esso aggiorna la banca dati trimestralmente.

<sup>9</sup> RS 831.101

**Art. 25** Impiego

L'UST utilizza l'elenco degli indirizzi esclusivamente per scopi di statistica, ricerca e pianificazione.

**Art. 26** Utilizzazione statistica da parte dei Cantoni e dei Comuni

<sup>1</sup> I servizi ufficiali dei Cantoni e dei Comuni competenti per la statistica possono chiedere all'UST l'invio dei dati concernenti il loro territorio conformemente all'articolo 17 capoverso 2 LArRa. La domanda va presentata per scritto.

<sup>2</sup> L'UST invia i dati al massimo trimestralmente e non prima di un mese dopo aver ricevuto l'ultimo invio di dati dal Cantone. I dati sono inviati in forma codificata.

<sup>3</sup> I dati possono essere utilizzati esclusivamente come base di campionamento per rilevazioni statistiche proprie dei Cantoni e dei Comuni.

**Art. 27** Regolamento di utilizzazione

<sup>1</sup> L'UST emana un regolamento per l'utilizzazione dell'elenco degli indirizzi.

<sup>2</sup> L'elenco degli indirizzi non può essere trasmesso a terzi.

**Sezione 8: Disposizioni finali****Art. 28** Termini

<sup>1</sup> L'armonizzazione dei registri e l'iscrizione del numero d'assicurato AVS nei registri di cui all'articolo 2 LArRa vanno completate entro il 15 gennaio 2010.

<sup>2</sup> L'EGID è iscritto in tutti i registri degli abitanti entro il 15 gennaio 2010, l'EWID entro il 31 dicembre 2012.

<sup>3</sup> La Confederazione mette Sedex e l'adattatore per l'allacciamento a disposizione dei gestori dei registri a partire dal 15 gennaio 2008.

<sup>4</sup> La Confederazione mette Sedex a disposizione dei servizi incaricati della trasmissione dei dati sugli arrivi e sulle partenze degli abitanti a partire dal 15 gennaio 2010.

<sup>5</sup> L'UST mette a disposizione il servizio di convalida a partire dal 15 gennaio 2008.

**Art. 29** Esecuzione

L'UST esegue la presente ordinanza.

**Art. 30** Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.



**Art. 31**          Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

*Allegato*  
(art. 30)

## **Modifica del diritto vigente**

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

### **1. Ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006<sup>10</sup>**

*Art. 4 cpv. 2 lett. c*

...

*Art. 9 lett. m*

...

*Art. 10 lett. j*

...

*Art. 13 cpv. 3*

...

*Art. 24a*

...

*Art. 25a*

...

### **2. Ordinanza del 28 aprile 2004<sup>11</sup> sullo stato civile**

*Art. 8 lett. b<sup>bis</sup>*

...

*Art. 8a*

...

<sup>10</sup> RS 142.513. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

<sup>11</sup> RS 211.112.2. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

*Art. 49 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>*

...

*Art. 52 cpv. 2*

...

*Art. 99a*

...

### **3. Ordinanza Ordipro del 7 giugno 2004<sup>12</sup>**

*Art. 3 lett. v e w*

...

*Art. 3a*

...

*Art. 7 lett. h e i*

...

*Titolo prima dell'art. 17a*

...

*Art. 17a*

...

### **4. Ordinanza VERA del 7 giugno 2004<sup>13</sup>**

*Art. 3 cpv. 1 lett. v*

...

*Art. 3a*

...

<sup>12</sup> RS 235.21. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

<sup>13</sup> RS 235.22. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

*Titolo prima dell'art. 14a*

...

*Art. 14a*

...

## **5. Ordinanza del 30 giugno 1993<sup>14</sup> sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali**

*Ingresso secondo lemma*

...

## **6. Ordinanza del 25 giugno 2003<sup>15</sup> sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione**

*Art. 1 lett. g*

...

## **7. Ordinanza del 31 maggio 2000<sup>16</sup> sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni**

*Art. 7 cpv. 1 e 2*

...

*Art. 19*

...

<sup>14</sup> RS 431.012.1. La modifica qui appresso é inserita nell'O menzionata.

<sup>15</sup> RS 431.09. La modifica qui appresso é inserita nell'O menzionata.

<sup>16</sup> RS 431.841. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.